

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 02 APR. 2004

02 APR. 2004

ADDI NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212
ROMA, SI È RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, OSSÌ COSTITUITA.

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARILLO	Antonella	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
AUGELLO	Andrea	Assessori	ROSILOTTA	Donato	"
CIA RAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
DIONISI	Armando	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anita Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDON
.....OMISSIS

ASSENTE: CIARAMELLETTI - IANNARILLO

DELIBERAZIONE N. 228

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

OGGETTO:

"Modifiche alla legge regionale 8 aprile 1980, n. 19 (norme sul referendum consultivo per l'istituzione di nuovi Comuni e modificazione delle circoscrizioni e denominazioni comunali, in attuazione dell'art. 133, secondo comma, della Costituzione)".



228 02 APR. 2004

La Giunta Regionale

9

Su proposta dell'Assessore agli Affari Istituzionali, Enti Locali e Sicurezza

VISTO l'art. 133, 2° comma, della Costituzione;

VISTO il D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 1;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

VISTA la L.R.18 febbraio 2002, n.6;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale del 6 settembre 2002, n.1;

VISTA la L.R. 8 aprile 1980, n.19 recante "Norme sul referendum consultivo per l'istituzione di nuovi comuni e modificazione delle circoscrizioni e denominazioni comunali, in attuazione dell'art.133, 2° comma della Costituzione";

VISTO in particolare l'art.2, 2° comma della L.R. n.19/80 che stabilisce che nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale d'indizione del referendum consultivo è "fissata la data di convocazione degli elettori, scelta in una domenica compresa tra il sessantesimo e il centoventesimo giorno successivo a quello di emanazione del decreto stesso";

VISTO, altresì, l'art. 6, 2° comma della L.R. n.19/80 che stabilisce che "le operazioni di voto hanno inizio alle ore otto della domenica fissata nel decreto di indizione del referendum e terminano alle ore ventuno dello stesso giorno";

VISTA la legislazione statale vigente in materia di consultazioni elettorali che fissa, di norma, in due giornate lo svolgimento delle relative votazioni stabilendo determinati orari di apertura dei seggi;

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace

228 02 APR. 2004

RITENUTO OPPORTUNO provvedere alla modifica della L.R. n.19/80 prevedendo lo svolgimento del referendum consultivo in concomitanza con altre operazioni elettorali disciplinate dalle leggi statali, al fine di consentire alla Regione una notevole riduzione delle spese poste a suo carico;

RITENUTO, altresì, necessario prevedere che nel caso di contestuale svolgimento del referendum consultivo con altre consultazioni elettorali, le giornate di votazione e l'orario di apertura dei seggi per il referendum sono quelli previsti per le consultazioni stesse;

ACQUISITO il parere di fattibilità del Direttore del Dipartimento Istituzionale;

ACQUISITO il parere di legittimità costituzionale rilasciato dalla Direzione regionale Affari giuridici e legislativi;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta alla concertazione delle parti sociali;

ALL' unanimità

DELIBERA

Di sottoporre all'esame del Consiglio Regionale l'allegata proposta di legge regionale concernente: " Modifiche della Legge Regionale 8 aprile 1980, n.19 (Norme sul referendum consultivo per l'istituzione di nuovi comuni, e modificazione delle circoscrizioni e denominazioni comunali, in attuazione dell'art.133, secondo comma, della Costituzione) e successive modifiche", che forma parte integrante del presente deliberato, composta da n.3 articoli e di una relazione.


Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace

ALLEG. alla DELIB. N. 228
DEL - 2 APR. 2004

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

“MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 APRILE 1980, N. 19 (NORME SUL REFERENDUM CONSULTIVO PER L’ISTITUZIONE DI NUOVI COMUNI, E MODIFICAZIONE DELLE CIRCOSCRIZIONI E DENOMINAZIONI COMUNALI, IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 133, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE) E SUCCESSIVE MODIFICHE.”

Ru

VR

Art. 1

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 8 aprile 1980, n. 19)

1. Al secondo comma dell'articolo 2 della l.r. 19/1980 sono aggiunte in fine le seguenti parole: “, fatto salvo quanto previsto al terzo comma dell'articolo 6.”.

Rec.

AR

Art. 2

(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 8 aprile 1980, n.19)

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 6 della l.r.19/1980 è inserito il seguente:
"Nel caso in cui il referendum si svolga contestualmente ad altre consultazioni disciplinate da legge statale, le giornate di votazione e l'orario di apertura dei seggi per il referendum sono quelli previsti per le consultazioni stesse."

2. Dopo il quarto comma dell'articolo 6 della l.r.19/1980 è inserito il seguente:
"Nel caso in cui il referendum si svolga contestualmente ad altre consultazioni disciplinate da legge statale, le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni relative alle altre consultazioni."

Flora

SP

Art .3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Pa

12